

ANATOCISMO ED USURA

I Mutui

A cura di Giovanni Fabio Aiello

Struttura del seminario

Parte I - Il contratto di mutuo secondo le norme codicistiche.

Parte II – I mutui nel sistema bancario italiano

Parte III - Il problema dell'anatocismo nel mutuo bancario.

Parte IV – I mutui e l'usura.

I Parte

IL CONTRATTO DI MUTUO SECONDO LE NORME CODICISTICHE

Libro Quarto - Delle obbligazioni

Titolo III

Dei singoli contratti

Capo XV

Del mutuo

Art. 1813 - Nozione.

Art. 1815 - Interessi

Art. 1819 - Restituzione rateale

Art. 1820 – Mancato pagamento degli interessi

Libro Quarto - Delle obbligazioni

Titolo III

Dei singoli contratti

Capo XV

Del mutuo

Art. 1813.

Nozione.

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Libro Quarto - Delle obbligazioni

Titolo III

Dei singoli contratti

Capo XV

Del mutuo

Art. 1815.

Interessi.

1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Libro Quarto - Delle obbligazioni

Titolo III

Dei singoli contratti

Capo XV

Del mutuo

Art. 1819.

Restituzione rateale.

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero

Libro Quarto - Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XV
Del mutuo

Art. 1820.

Mancato pagamento degli interessi.

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

I mutui con ammortamento «*alla francese*»

Sia a tasso fisso che a tasso variabile

Ad ogni scadenza viene corrisposta una rata comprensiva di parte del capitale (**quota capitale**) ed i relativi interessi (**quota interessi**) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (**debito residuo**) al tasso concordato nel contratto (**TAN – Tasso annuale nominale**)



La specifica composizione delle due quote parte della rata, la loro somma, determina una rata cosiddetta “**costante**”, ossia di importo sempre uguale per tutta la durata dell’ammortamento.

I mutui con ammortamento «*alla francese*»

La formula per il calcolo della rata

$$C \times (1 + TA / PA)^{(PA \times A)} \times \frac{TA/PA}{(1 + TA / PA)^{(PA \times A)} - 1}$$

dove:

C = Capitale (importo del finanziamento)

TA = Tasso annuo del finanziamento espresso in decimali (0,05 per scrivere 5%)

PA = Periodi annui, cioè il numero di rate che si pagano nell'anno (Esempio: 12 se il pagamento è mensile, 2 se è semestrale, 1 se annuale)

A = Numero di anni previsti complessivamente per il rimborso

I mutui con ammortamento «*alla francese*»

$$C \times (1 + TA / PA)^{(PA \times A)} \times \frac{TA/PA}{(1 + TA / PA)^{(PA \times A)} - 1}$$

Un esempio

$$10.000 \times (1 + 0,05 / 1)^{(1 \times 5)} \times \frac{0,05/1}{(1 + 0,05 / 1)^{(1 \times 5)} - 1}$$

$$10.000 \times 1,276282 \times \frac{0,05}{0,276282} = 12.762,82 \times 0,180975 = \mathbf{2.309,75 \text{ RATA}}$$

dove:

C = Capitale (importo del finanziamento) = 10.000 €

TA = Tasso annuo del finanziamento espresso in decimali (5% =0,05)

PA = Periodi annui: 1

A = Numero di anni previsti complessivamente per il rimborso : 5


I mutui con ammortamento «*alla francese*»

Il piano di cui all'esempio
Con arrotondamenti al centesimo


Rata n.	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata	Debito residuo
0				10.000,00
1	1.809,75	500,00	€ 2.309,75	8.190,25
2	1.900,24	409,51	€ 2.309,75	6.290,02
3	1.995,25	314,50	€ 2.309,75	4.294,77
4	2.095,01	214,74	€ 2.309,75	2.199,76
5	2.199,76	109,99	€ 2.309,75	-
TOTALI	€ 10.000,00	€ 1.548,74	€ 11.548,74	

I mutui con ammortamento «*alla francese*»

Rappresentazione grafica dell'andamento di un piano di ammortamento alla «francese»



I mutui con ammortamento «*alla italiana*»



Il Parte

I MUTUI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Il mutuo fondiario

Una tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare, concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche modo collegate all'acquisto di un bene immobile per compravendita (o, nel caso di fabbricati, anche per costruzione).



Una particolare forma di mutuo immobiliare è il **mutuo fondiario**: si tratta di un mutuo immobiliare con particolari caratteristiche di durata (superiore a 18 mesi) e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia (non superiore all'80% secondo la legislazione vigente).

Il mutuo fondiario

Sino al 31.12.1993: il mutuo fondiario poteva venir concesso soltanto da alcuni (pochi) istituti di credito espressamente autorizzati, che svolgevano tale attività in via principale o disponevano al loro interno di una apposita Sezione Autonoma di Credito Fondiario (SACF)

DALL'1 GENNAIO 1994



Anche in considerazione della crescente presenza di operatori stranieri sul mercato specifico, tale forma tecnica è stata consentita a tutti gli intermediari finanziari.

La concessione del mutuo

Atto di mutuo, di erogazione e quietanza

Erogazione differita rispetto al rogito

Erogazione contestuale al rogito

Se l'erogazione è differita, la banca si riserva un tempo che per legge non può andare oltre il consolidamento dell'ipoteca (10 gg.lav.). Il consolidamento dell'ipoteca comporta che la banca mutuante potrebbe non erogare la somma finché l'ipoteca non è consolidata. Solo allora, diventa opponibile a creditori terzi e, quindi, una garanzia reale per la banca. il venditore accetta un passaggio di proprietà senza avere l'intero ammontare del prezzo di acquisto

Il rogito ufficializza un passaggio di proprietà. Il giorno della stipula, con la firma del vecchio proprietario, l'acquirente diviene proprietario a tutti gli effetti di legge. La banca del mutuatario si accolla il rischio di erogare il mutuo prima del consolidamento dell'ipoteca.

La concessione del mutuo

Atto di mutuo, di erogazione e quietanza

Erogazione differita rispetto al rogito

In caso di erogazione differita, il venditore può cautelarsi facendo sottoscrivere all'acquirente un ordine di bonifico irrevocabile per il conto e la banca da lui indicati, depositato presso il notaio. Consolidata l'ipoteca, il notaio trasmetterà il certificato dell'avvenuto consolidamento e il bonifico al funzionario di banca dell'acquirente che provvederà al versamento.

VALUTA DEL BONIFICO

Il bonifico può portare la data del rogito o successiva, fino a quella del previsto consolidamento dell'ipoteca.

Gli strumenti a disposizione del mutuatario dopo la stipula

- **Rinegoziazione con la banca;**
- **Surrogazione presso altra banca;**
- **Sostituzione del mutuo:** estinto il vecchio mutuo, si iscrive una nuova ipoteca con un differente piano di mutuo, con la stessa banca e/o immobile o differenti.
- **Accollo:** cambia il nome del mutuatario, resta invariato l'immobile oggetto di ipoteca, mentre può cambiare la banca.

L'accollo è un caso di sostituzione del mutuo, per il quale però non è necessario né pagare l'estinzione della vecchia ipoteca né iscriverne una nuova, ma iscrivere il nome del nuovo mutuatario a margine della nota ipotecaria: il mutuatario risparmia sui costi notarili, la banca evita un lucro cessante.


- Per i mutui a tasso variabile, se la differenza con le condizioni correnti non dovesse essere sensibile, ferme restando le altre voci di costo, l'accollo potrebbe essere un'opzione utile per entrambe le parti. Se, invece, le condizioni di mercato dovessero essere molto diverse da quelle del mutuo originario, si dovrebbe optare per la stipula di un mutuo ex-novo.

I tassi d'interesse

Tassi fissi



Con i mutui a tasso fisso, il cliente riconosce sempre lo stesso tasso d'interesse alla banca per tutta la durata del mutuo




Il cliente guadagna se i tassi di mercato dei prestiti salgono al di sopra di quello (invariato nel tempo) del proprio mutuo

Tassi variabili



Con i mutui a tasso variabile, il cliente pagherà gli interessi in base all'andamento periodico prestabilito (mensile, trimestrale, semestrale, ecc.) dei tassi di interesse.



Con il tasso variabile sorge il rischio di arrivare ad una rata sensibilmente più alta di quella iniziale se i tassi salgono e di compromettere la capacità di rimborso del cliente; questi ottiene un vantaggio in caso di discesa dei tassi

LE CLAUSOLE CHE FISSANO IL TASSO DI INTERESSE

- **Tasso fisso:** in genere è indicato esplicitamente; non deve essere prevista alcuna possibilità di modifica nel corso del rapporto; esso, spesso, fa riferimento al parametro IRS/Eurirs (*International Rate Swap*);
- **Tasso variabile indicizzato:** indicato in genere con un “*Euribor 6 mesi + spread del ... (es. 1%)*”; alcune banche aggiungono “*Euribor 6 mesi arrotondato al ¼ o 1/10 di punto superiore*”;
Presenza di clausola che fissa il momento in cui la banca considererà l’Euribor (es. “*Euribor del primo giorno lavorativo del mese precedente quello della rata*”);
Euribor 360 o 365 ? : Il primo è leggermente inferiore secondo;
- **Tasso strutturato o misto** (es. fisso per tot anni all’inizio, poi fisso o variabile);
- **Tasso “civetta”.** Tasso d’entrata (prima/e rata/e) e tasso a regime (resto del mutuo): il primo è in genere (molto) più basso per invogliare il cliente al contratto.

Le diverse tipologie di mutui rispetto ai tassi d'interesse variabili

- 1. Mutuo con tasso “*interest cap*”,** detto anche mutuo “*capped rate*”, ossia un tasso variabile con una soglia massima che comunque non può essere superata, per cui è nota da subito la massima rata che il cliente può trovarsi a pagare;
- 2. Mutuo a tasso misto con opzione:** consente al cliente se scegliere di passare da tasso fisso a variabile o viceversa, noto al momento della stipula del contratto, a una cadenza di tempo prefissata (ogni 3, 5 anni, etc.). Ad ogni rinegoziazione sarà calcolato l'interesse in base all'Euris o Euribor, se si passa al tasso fisso, maggiorati di uno spread che è indicato nel contratto;
- 3. Mutuo a tasso bilanciato:** l'interesse è una media pesata di tasso fisso e variabile (ossia Euris e Euribor), secondo un mix deciso dal cliente (50-50%, 60-40% etc.);
- 4. Mutuo a rata fissa e durata variabile.** Se il tasso d'interesse diminuisce, il tempo di ripagamento sarà più breve. In caso di aumento della quota interessi, l'orizzonte temporale del mutuo cresce di conseguenza;
- 5. Mutuo a tasso misto rinegoziabile** dopo un certo numero di anni.

L'ulteriore variabile del «*rischio cambio*»



Se il mutuo è erogato in valuta estera, il richiedente riceve una somma in € e dovrà restituire un debito residuo calcolato in base al cambio fra le due valute nel giorno dell'erogazione.

L'ammontare di ogni rata in valuta estera è noto in base al mutuo concordato, mentre l'equivalente in euro è ricalcolato ogni mese in base al cambio corrente con la valuta straniera.


I cambi in valuta estera sono soggetti al rischio di cambio, legato a una forte volatilità.

III Parte

IL PROBLEMA DELL' ANATOCISMO NEL MUTUO BANCARIO

ANATOCISMO:

dal greco ἀνατοκισμός *anatokismós*,
composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «prodotto, frutto»



Fenomeno in forza del quale interessi maturati su un determinato capitale producono a loro volta altri interessi (definiti: *composti* o *anatocistici*).

Disciplina: art. 1283 c.c.

Art. 1283 c.c.

In mancanza di **usi contrari**, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della **domanda giudiziale** o per effetto di **convenzione posteriore alla loro scadenza**, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno **per sei mesi**.

Quindi

1. Deve trattarsi di usi normativi che abbiano efficacia derogatoria.
2. La domanda deve essere volta a chiedere gli interessi sugli interessi.
3. Il debito deve essere arrivato a scadenza con i relativi interessi e le parti si sono accordate per un'ulteriore dilazione di tempo per il pagamento.
4. Gli interessi non possono produrre a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.

Art. 4, legge n. 154 del 17 febbraio 1992

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

Art. 117, comma 6, D.Lgv. n. 385 dell'1 settembre 1993

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

PROBLEMA

Nei mutui a rata costante alla francese esiste anatocismo ????

Differenziazione



1

Interessi corrispettivi

2

Interessi di mora

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI **INTERESSI CORRISPETTIVI** **DUE TESI OPPOSTE**

I TESI – NEL CALCOLO DELLE RATE DI MUTUO **ESISTE L' ANATOCISMO**
([Tribunale Bari, sez. Rutigliano, 29 ottobre 2008, n. 113](#) – [Tribunale Larino, sez. Termoli, 17 aprile 2012, n. 119](#)).

«Se da un lato, il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale; dall'altro lato, lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi, che comporta la modalità prescelta per il rimborso, e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. In definitiva, possiamo affermare che il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato.» (Trib.Bari)

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI **INTERESSI CORRISPETTIVI**

I TESI – NEL CALCOLO DELLE RATE DI MUTUO **ESISTE L' ANATOCISMO**

Un esempio di calcolo



- Ipotizziamo che sia stato concesso un finanziamento di un capitale di €. 100,00 al tasso contrattuale su base annua del 10,00%.
- Se dovesse rimborsare tale somma dopo un anno, senza alcuna capitalizzazione intermedia, si dovrebbero pagare €. 110,00, cioè €.100,00 di capitale e €.10,00 = $[(100,00 \times 10,00 / 100) \times 1]$ di interessi corrispettivi.
- Se il rimborso avvenisse dopo un anno **con capitalizzazione semestrale**, avremmo:
 $100,00 \times 10 \times 180 / 36000 = 5,00$, per cui al secondo semestre non avremo più un capitale di 100,00, bensì di 105,0 che produce a sua volta $105,00 \times 10 \times 180 / 36000 = 5,25$, ottenendo un aumento del capitale pari a complessivi €. 110,25, cioè un incremento di €.10,25, pari al tasso del 10,25%;

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI **INTERESSI CORRISPETTIVI**


II TESI – NEL CALCOLO DELLE RATE DI MUTUO **NON ESISTE**

L'ANATOCISMO ([Tribunale Benevento 19 novembre 2012](#) - [Tribunale Pescara 10 aprile 2014](#) - [Tribunale Milano 5 maggio 2014](#) - [Tribunale Siena 17 luglio 2014](#) - [Tribunale Torino 17 settembre 2014](#) - [Tribunale Treviso, 12 gennaio 2015](#))

Viene affrontata la questione se sia fondata l'eccezione ex art. 1283 C.C. (divieto di anatocismo) riguardo al mutuo con ammortamento "alla francese", ovvero a rata fissa costante. In punto, i Tribunali indicati così motivano la tesi per la quale l'illegittimità non appare fondata:

- 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo,
- 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
- 3) visto che la rata paga oltre agli interessi sul capitale a scadere una quota del debito in linea capitale, si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI INTERESSI DI MORA NECESSITA' DELLA INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E LA TIPOLOGIA DI MUTUO



Ante e post entrata in vigore
T.U.B. - D.Lgs. n. 385 del 1993
1 Gennaio 1994

[Cass. 22 maggio
2014, n. 1140](#)

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI INTERESSI DI MORA

GLI INTERESSI DI MORA NEL MUTUO ORDINARIO

SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DEC.LGV. N. 385/93

[Cass. 22 maggio
2014, n. 1140](#)

Al mutuo bancario **ordinario**, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c. [in materia di divieto di anatocismo], non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica.

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI INTERESSI DI MORA
GLI INTERESSI DI MORA NEL MUTUO FONDIARIO
SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DEC.LGV. N. 385/93

Art. 14 - DPR n.7 del 21 gennaio 1976
In precedenza, art. 38, secondo comma, R.D. n. 636/1905

Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il CICR.

Giustificazione: Emissione cartelle fondiariae

L'ANATOCISMO NEL MUTUO E GLI INTERESSI DI MORA

Il principio è stato recepito dai giudici del Tribunale di Roma nei quesiti posti ai
CCTTUU

«..... si deve distinguere tra contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 e contratti stipulati successivamente. Per i primi la norma a cui far riferimento è quella dell'art. 38 del Regio Decreto 1905, n. 646: deve pertanto considerarsi ammissibile la richiesta di interessi anatocistici per tale tipologia di contratti. Per i secondi invece, giacché la norma citata non è stata riprodotta nel D. lgs n. 385/93 deve ritenersi applicabile la medesima disciplina prevista per i contratti di mutuo ordinario....»

Il mancato pagamento di una rata di mutuo fondiario comportava, per i contratti stipulati sino al 31.12.1993, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora **sull'intero suo ammontare**, inclusa la parte che rappresentava gli interessi di ammortamento (*ex pluribus*, Cass. nn. 21885/13, 3656/13, 9695/11).

**ENTRATA IN VIGORE DEL DEC.LGV. N. 385/93 ED INTERESSI DI MORA
Art. 161, COMMA 1**

Abroga le leggi speciali tra cui il R.D. n. 636/1905 ed il DPR n. 7/1975

MA IL COMMA 6 PRECISA CHE


6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

Nel sistema disciplinato dal D.Lgs. n. 385 del 1993, in cui qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario ed in cui la provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle, il contratto di mutuo fondiario si caratterizza unicamente quale finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38, comma 1)

ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA CICR DEL 9 febbraio 2000

Emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. 120 del t.u.b., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/99

Entrata in vigore: 22 aprile 2000



Nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Tentativo di «Sanatoria» del passato

Articolo 25, comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

" **1.** ... omissis "

Dopo il comma 1 dell'art. 120 del TUB è aggiunto il seguente:

" **2.** Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Illegittimo Costituzionalmente
Sentenza 17.10.2000 n° 425

RIEPILOGANDO



Ai fini della legittimazione del calcolo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, si possono individuare, in ragione del momento del mutuo fondiario, di stipula 3 periodi

- 1. Sino al 31 dicembre 1993:** il mutuo fondiario poteva essere concesso solo da alcuni istituti bancari e la capitalizzazione degli interessi di mora era legittima
- 2. Dall'1 gennaio 1994 e sino al 21 aprile 2000:** il mutuo fondiario poteva essere concesso da tutti gli istituti bancari e la capitalizzazione degli interessi di mora era illegittima
- 3. Dal 22 aprile 2000 e sino ad oggi (31.12.2013?):** il mutuo fondiario può essere concesso da tutti gli istituti bancari e la capitalizzazione degli interessi di mora è legittima se prevista contrattualmente

L'ultimo intervento del Legislatore

Articolo unico, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (stabilità 2014)

All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«**2.** Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, **la stessa periodicità** nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) **gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori** che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Le vicissitudini successive all'approvazione della legge di stabilità 2014 (1/2)

L'art. 31 del decreto legge competitività (d.l. 24.6.2014, n. 91), suddiviso in tre commi, è intervenuto modificando nuovamente, a distanza di circa soli 6 mesi, l'art. 120 del D.Lgv. n. 385/93.

COMMA 1: si affidava al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua, reintroducendo, di fatto, l'anatocismo seppure con diversa cadenza temporale;

COMMA 2: si prevedeva che si dovesse continuare a trovare applicazione la delibera CICR del febbraio 2000 fino alla entrata in vigore della delibera CICR prevista dal comma 1, reintroducendo così nuovamente gli interessi anatocistici;

COMMA 3: veniva dettata una disciplina transitoria per regolare il passaggio della diversa periodicità degli interessi, da infrannuali ad annuali.

Le vicissitudini successive all'approvazione della legge di stabilità 2014 (2/2)

E' ACCADUTO PERO' CHE

1. L'articolo 31 contenuto nel decreto competitività non è stato convertito in legge per cui è tornato in vigore quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014;
2. Il CICR non ha adottato nessuna delibera, né in attuazione del decreto competitività – che prevedeva la validità della delibera del 2000 finché non fosse stata emanata quella nuova – né in attuazione della Legge di Stabilità 2014.

DAL MOMENTO CHE

1. L'art. 120 TUB vigente è quello di cui alla Legge di Stabilità che rinvia ad una emananda delibera CICR
2. Esiste una delibera CICR che, ammettendo l'anatocismo, è in contrasto con il dettato della Legge vigente

NE CONSEGUE

Un evidente disallineamento tra normativa primaria e secondaria

La primissima giurisprudenza pronunziatasi sulla legge di stabilità 2014

[Tribunale Milano, ordinanza 25 marzo 2015 \(Pres. Cosentini; Est. Brat\)](#)

[Tribunale Milano, ordinanza 3 aprile 2015 \(Pres. Cosentini; Est. Ferrari\)](#)



A partire dal 1° gennaio 2014 l'anatocismo bancario in ogni sua forma è vietato. Il nuovo art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2014 dispone che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi". Tale disposizione è immediatamente applicabile, senza che necessiti la emanazione della delibera CICR attuativa del nuovo art. 120 TUB, e vieta l'anatocismo.

IV Parte

I mutui e l'usura

LA TERMINOLOGIA

Il T.A.E.G. – TASSO ANNUALE EFFETTIVO GLOBALE

Il **T.A.E.G.** è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito.

Esso si determina facendo ricorso ad una determinata formula, indipendentemente da quale sia la metodologia utilizzata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore

Art. 122 T.U.B.: «*Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore [121] espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito*»

$$C = \sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}}$$

Formula
T.A.E.G.

dove:

K è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A_K è l'importo della "rata di rimborso" numero K ;

m è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data di erogazione del finanziamento e le date delle "rate di rimborso".

LA TERMINOLOGIA

L' I.S.C. – INDICE SINTETICO DI COSTO

Nel marzo del 2003, il CICR, sulla base dei poteri attribuitigli dal T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziari.

Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto - limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - **l'I.S.C. (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al T.A.E.G.** richiamato dalla normativa per i soggetti fruitori del **credito al consumo**.

L'I.S.C., introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, deve essere inserito nel contratto e nel documento di sintesi che devono essere consegnati al cliente.



La Banca d'Italia, con le disposizioni emanate il 29 luglio 2009, ha accantonato l'uso del termine ISC ed ha privilegiato l'impiego del termine TAEG, estendendolo anche alle anticipazioni bancarie ed alle aperture di credito che riguardano servizi riservati al credito al consumo.

LE VOCI DI COSTO DEL FINANZIAMENTO DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DEL T.A.E.G./I.S.C.

1. gli interessi;
2. le spese di apertura della pratica di credito;
3. le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);
4. le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore (secondo la B.I. solo dal 2009);
5. il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
6. le altre spese contemplate dal contratto.

LE VOCI DI COSTO DEL FINANZIAMENTO DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DEL T.A.E.G./I.S.C.

1. le spese e l'onorario del notaio (quando richiesto);
2. le imposte relative alla stipula del contratto (es: 0,25%);
3. le spese legali per l'eventuale recupero forzoso del credito.

E' evidente che nel TAEG/ISC sono inclusi, oltre alla restituzione del capitale avuto in prestito e agli interessi veri e propri, anche **ulteriori altri costi** che fanno sì che il costo complessivo del finanziamento arrivi ad essere superiore al semplice "*Tasso Annuo Nominale*" comunicato dal soggetto finanziatore e, quindi, possa generare conseguenze in relazione al superamento delle soglie fissate dalla legge ai fini della verifica dell'usurarietà

LA GIURISPRUDENZA SULLE VOCI DI COSTO DA INCLUEDERE O MENO NEL CALCOLO DEL TAEG

«Dal calcolo del TAEG, al fine dell'applicazione della normativa "antiusura" rimangono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.» ([Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 16 ottobre n.5195](#))

DI SEGNO OPPOSTO

«E' indubbio che il costo della polizza assicurativa sia connesso all'erogazione del credito come si evince dalla contestualità tra la stipula della polizza e l'erogazione del finanziamento. Priva di rilievo, in senso contrario, è la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato in quanto il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la polizza sia 'obbligatoria' e quella in cui sia 'facoltativa'» ([Corte Appello di Milano, 14 marzo 2014, n. 1070](#))

CONFORME

«Ne deriva che ai fini della determinazione dl tasso di interesse usurario si deve tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (e quindi anche la polizza assicurativa per cui è causa, quale costo inevitabile per la concessione del mutuo, che altrimenti non viene erogato dall'istituto finanziatore.» ([Tribunale di Busto Arsizio, 12 marzo 2013, n. 262](#))

LA TERMINOLOGIA

Il T.A.N. – TASSO ANNUALE NOMINALE

Il **T.A.N.** è un tasso che, **tendenzialmente**, è simile al TAEG, ma è un tasso parziale nelle informazioni che esso rende in quanto, generalmente, **non tiene conto di una serie di fattori**, quali la capitalizzazione infrannuale e gli altri oneri che spesso sono presenti nell'operazione. Esso, quindi, non rappresenta l'effettivo costo sopportato dal cliente per il finanziamento.

Ad un T.A.N. dell'8% annuo per un prestito rimborsabile trimestralmente – in assenza di ulteriori costi accessori - il TAEG corrispondente è pari al 8,24%.

Fin.iniziale	100	TAN 8%	
Periodo	Capitale	Interessi	
1^	102,000		2,000
2^	104,040		2,040
3^	106,121		2,081
4^	108,243		2,122
interessi totali			8,2432

LA TERMINOLOGIA

IL T.E.G.– TASSO EFFETTIVO GLOBALE

Il **T.E.G.** è l'indice utilizzato dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi ai fini della determinazione delle soglie d'usura.

IL T.E.G.M.– TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

La totalità dei TEG rilevati per una categoria di operazioni costituisce il **T.E.G.M.**.

Il T.E.G.M. viene calcolato e pubblicato ogni 3 mesi rilevando i tassi praticati sul mercato, contraddistinti per tipo di operazione e per classi di importo.

La legge n. 108 del 7 marzo 1996 – Articolo

1. «Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, **rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio**, comprensivo di commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno **degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura...**»

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° APRILE 2015 FINO AL 30 GIUGNO 2015

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,66	18,5750
	oltre 5.000	9,96	16,4500
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	16,22	24,2200
	oltre 1.500	15,09	22,8625
Credito revolving	fino a 5.000	16,70	24,7000
	oltre 5.000	12,79	19,9875
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	4,31	9,3875
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	3,31	8,1375

LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA EX L. 108/1996

2 PRINCIPI BASE



1. *“Per la **determinazione del tasso di interesse usurario** si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.* (Art. 644 c.p. ed art. 2 L. 108/1996).

2. *Se il tasso complessivo pattuito in relazione all’operazione finanziaria sottostante supera il **tasso soglia del periodo di riferimento**, il tasso d’interesse è, pertanto, usurario.*

NECESSITA’ DI INDIVIDUARE IL «TASSO SOGLIA»



La legge n. 108 del 7 marzo 1996 – Articolo 2 Originario

1. «Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, **rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio**, comprensivo di commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno **degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura...**»

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° APRILE 2015 FINO AL 30 GIUGNO 2015

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,66	18,5750
	oltre 5.000	9,96	16,4500
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	16,22	24,2200
	oltre 1.500	15,09	22,8625
Credito revolving	fino a 5.000	16,70	24,7000
	oltre 5.000	12,79	19,9875
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	4,31	9,3875
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	3,31	8,1375

La legge n. 108 del marzo 1996 – Articolo 2 Originario

4. «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, **oltre il quale gli interessi sono sempre usurari**, è stabilito nel **tasso medio** risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, **umentato della metà.**»



Es.: TEGM in D.M.= 6%-----> Tasso usura =
 $6\% + (6\%/2) = 6\% + 3\% = 9\%$

Le modifiche introdotte all'art.2 della l. 108/96 dall'art. 8 del DL 70/2011 (a partire dall'1 luglio 2011)

4. «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, **umentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali...»**

Es.: TEGM in D.M.= 6%---->
Tasso usura = $6\% + (6\%/4) + 4\% =$
 $6\% + 1,5\% + 4 = 11,5\%$
 $11,5\% < 14\% (6\% + 8\%)$

Es.: TEGM in D.M.= 16%--
---> Tasso usura = $16\% + (16\%/4) + 4\% =$
 $16\% + 4\% + 4 = 24\%$
 $24\% = 24\% (16\% + 8\%)$

Es.: TEGM in D.M.= 16,1%----->
Tasso usura = $16,1\% + (16,1\%/4) + 4\% =$
 $16,1\% + 4,025\% + 4 = 24,125\%$
 $24,125\% > 24,1\% (16,1\% + 8\%)$

Le differenze tra i due sistemi di calcolo

T.E.G.M. IN D.M.
6%

PRIMA DELLA MODIFICA
Tasso usura = 6%
+ (6%/2) =
9%

DOPO LA MODIFICA
Tasso usura = 6%
+ (6%/4) + 4% =
6% + 1,5% + 4% =
11,5%

T.E.G.M. IN D.M.
16%

PRIMA DELLA MODIFICA
Tasso usura = 16%
+ (16%/2) =
24%

DOPO LA MODIFICA
Tasso usura = 16%
+ (16%/4) + 4% =
16% + 4% + 4% =
24%

T.E.G.M. IN D.M.
6%

PRIMA DELLA MODIFICA
Tasso usura = 20%
+ (20%/2) =
30%

DOPO LA MODIFICA
Tasso usura = 20%
+ (20%/4) + 4% =
20% + 5% + 4% =
29%

IL T.E.G.M. PER I MUTUI L SECONDO TRIMESTRE 2015

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° APRILE 2015 FINO AL 30 GIUGNO 2015

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>in unità di euro</i>	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI <i>su base annua</i>	TASSI SOGLIA <i>su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,66	18,5750
	oltre 5.000	9,96	16,4500
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	16,22	24,2200
	oltre 1.500	15,09	22,8625
Credito revolving	fino a 5.000	16,70	24,7000
	oltre 5.000	12,79	19,9875
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	4,31	9,3875
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	3,31	8,1375

MUTUI A TASSO FISSO

$$\begin{aligned} \text{Tasso usura} &= 4,31\% + \\ & (4,31\%/4) + 4\% = \\ 4,31\% + 1,0775\% + 4\% &= \\ \mathbf{9,3875\%} \end{aligned}$$

MUTUI A TASSO VARIABILE

$$\begin{aligned} \text{Tasso usura} &= 3,31\% + \\ & (3,31\%/4) + 4\% = \\ 3,31\% + 0,8275\% + 4\% &= \\ \mathbf{8,1375\%} \end{aligned}$$

L'usura «sopravvenuta»

I tassi possono diventare usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo nel momento in cui sono pattuiti. → 2 casi

1[^] caso: Contratto anteriore al 2 aprile 1997

PRINCIPIO: Sono valide le clausole riferibili alla pattuizione di interessi sopra soglia ma queste, a seguito della pubblicazione dei DDMM di cui alla L. n. 108/96, divengono illegittime allorquando intervengano gli eventuali più bassi tassi soglia, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. ed applicandosi da tale momento il tasso soglia corrispondente (in luogo del maggiore interesse contrattuale) rispetto alla porzione di rapporto non ancora esaurita ([Cass., 11 gennaio 2013, n. 602](#))

2[^] caso: Contratto successivo al 2 aprile 1997

PRINCIPIO: «*La inapplicabilità di tale sanzione civile (l'art. 1815, secondo comma, c.c.) all'ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non esclude che gli interessi che superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti per la sola parte eccedente quel tasso* ([Tribunale Taranto, 25 giugno 2013, n. 1359](#))

Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Art. 1 D.L. 29.12.00, n. 394 (*Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, convertito, con modificazioni dalla L. 28.2.01, n. 24*).

2 aspetti: quello civile (rest. Interessi) e quello penale (reato)

*“Ai fini dell’applicazione dell’articolo **644** del codice penale e dell’articolo **1815**, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, **a qualunque titolo**, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”.*

L’inciso “a qualunque titolo” consente pertanto di ricondurre alla definizione resa anche gli interessi moratori dovuti in seguito alla stipula di un contratto di mutuo (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: ‘il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori’; Cass., n. 5324/2003).

CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO STATUITO DALLA SENTENZA N. 350/13



All'atto della stipula del mutuo, sia il tasso d'interesse **CORRISPETTIVO**, che il tasso **DI MORA** devono essere sempre e comunque sotto il tasso soglia

Tipo di clausola introdotta dalle banche (c.d. «di salvaguardia»)
(generalmente a partire dai mutui stipulati dal 2005)



«Gli interessi di mora sono determinati nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di ... punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.»

«Il contratto di mutuo nel quale risulta, espressamente indicata, la disciplina del rapporto negoziale per quanto concerne le modalità, i termini del rimborso ed il calcolo degli interessi, anche moratori, preclude il verificarsi del superamento del tasso soglia.

La c.d. Clausola di salvaguardia impedisce così il verificarsi dell'usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia» ([Tribunale di Napoli, Ord. 8 gennaio 2014, dott.ssa Cacace](#))

Il problema della individuazione del tasso usura nelle clausole contrattuali

Il Problema nato subito dopo la sentenza n. 350/13

Al fini della individuazione del tasso da confrontare con il T.E.G.M. , in che modo il tasso di interesse sugli interessi corrispettivi **si somma** a quello degli interessi di mora?

NO, MAI. il tasso di mora va confrontato di per sé con la soglia usura

LA GIURISPRUDENZA E' CONCORDE SUL PUNTO



La giurisprudenza in relazione alla «somma» di tassi (1/5)

«[...] **1.** La denunciata violazione degli artt. 1815 c.c. e D.L. 394/00, come convertito con L. 24/01, troverebbe ragione, secondo il ricorrente, nell'avvenuta pattuizione, in sede di contratto di mutuo 16.05.2011, di due diversi tassi di interesse, a titolo rispettivamente di corrispettivo del prestito e a titolo di penalità per l'eventuale ritardo/inadempimento (tasso di mora), tassi che, cumulati tra loro, porterebbero ad un evidente superamento, già in sede di stipulazione del contratto, del tasso soglia d'usura all'epoca rilevato da Banca d'Italia;

[...] **2.** in contratto era stato convenuto:

[...] c) un tasso di mora nella misura variabile della media mensile del tasso Euribor 3 mesi maggiorata di 3,50 punti percentuali in ragione d'anno, tasso che la banca indica nella misura del 9,50% su base annua, al momento della stipula del mutuo, maggio 2001 e che il ricorrente indica al giugno 2001 nella misura inferiore del 8,202%;

[...] **Prima parte**, [Ordinanza Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014, Dott.ssa Cosentini](#)).

La giurisprudenza in relazione alla «somma» di tassi (2/5)

[...] 3. a sostegno dell'assunto sub 1 il ricorrente richiama le considerazioni svolte dalla Corte di legittimità in sentenza 350/13, sentenza che tuttavia si reputa non sia espressa nel senso suddetto (ossia che al fine della verifica del rispetto tasso soglia vadano cumulati tasso corrispettivo e tasso di mora), avendo unicamente affermato il principio, qui certamente condiviso, secondo cui "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promossi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"; la circostanza che poi, nella fattispecie all'esame della Corte, il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (pattiziamente individuato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, da cui un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all'epoca della pattuizione), non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque sempre cumulati, al fine della verifica del rispetto della soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, calcolato, risultava usurario.» ([Seconda parte, Ordinanza Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014, Dott.ssa Cosentini](#)).

La giurisprudenza in relazione alla «somma» di tassi (3/5)

«Sommare aritmeticamente tasso corrispettivo e tasso di mora e confrontarne il risultato con la soglia usura è procedura priva di senso giuridico e tecnico.» ([Tribunale di Torino, Ordinanza 10 giugno 2014, GUP Dott. Marra](#)).

«Gli interessi corrispettivi hanno diversa natura e funzione rispetto a quelli moratori: la loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia anti-usura conduce ad un risultato del tutto inaccettabile sul piano logico, giuridico e financo fattuale. È evidente infatti che, al verificarsi del presupposto applicativo dell'interesse al tasso di mora (inadempimento del debitore), quest'ultimo va a sostituirsi e non già a sommarsi al tasso corrispettivo.» ([Decisione Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n.3577](#)).

«In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia.» ([Tribunale di Verona, Ordinanza 28 aprile 2014, Dott. Mirenda](#)).

La giurisprudenza in relazione alla «somma» di tassi (4/5)

«È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.» ([Tribunale di Napoli, 18 aprile 2014, n.5949](#)).

«Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.

Sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.» ([Tribunale di Trani, Ordinanza 10 marzo 2014, dott.ssa Pastore](#)).

La giurisprudenza in relazione alla «somma» di tassi (5/5)

«Nel raffronto con il tasso soglia antiusura, la sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio va esclusa, ogni qualvolta risulti chiaro dalle prescrizioni contrattuali la sostitutività e non additività dei due tipi di interesse.» ([Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877](#)).

«Allorquando, nel quadro di pattuizioni contrattuali, l'applicazione dell'interesse moratorio sia prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all'interesse corrispettivo, ai fini della verifica del superamento del c.d. "tasso soglia anti-usura", i due tassi non vanno tra loro sommati.» ([Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 26 novembre 2013](#)).

Il giudice definisce "**tasso creativo**" quello derivante dalla somma tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ([Tribunale di Verona, Sentenza 30 aprile 2014, dott. Mirenda](#)).

IN CONCLUSIONE

Non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.

Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 350/13 il tasso corrispettivo era pari al 10,50% ed il tasso di mora era collocato tre punti sopra (13,50%).

Non avrebbe alcun senso considerare, ai fini della verifica del tasso soglia, il tasso del 24% (10,50% + 13,50%); i due tassi si succedono, non si sommano.

A seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, nel caso di specie sono dovuti solo gli interessi di mora nella misura del 13,50%.

Il problema della individuazione del tasso di mora nelle clausole contrattuali – Esempio 1 – Somma di tassi

CLAUSOLA CONTRATTUALE: «*Gli interessi di mora saranno calcolati ad un tasso pari a X punti in più del tasso contrattuale corrente*».



Si dovrà **confrontare il tasso di mora – ottenuto come somma di tassi - con quello di soglia** pubblicato del DM pubblicato ai sensi della legge n. 108/96 per il periodo rientrante nella corrispondente data di stipula del mutuo.

Esempio: Mutuo stipulato ad Agosto del 2003 al tasso del 5%. Il contratto prevede che in caso di mora si applichi una maggiorazione al suddetto tasso del 2%. I tassi soglia da D.M. per il periodo 1 Luglio 2003 – 30 Settembre 2003 indicano un tasso soglia del 6,8%.



Superamento Tasso soglia -----> USURA

Il problema della individuazione del tasso di mora nelle clausole contrattuali – CASO REALE (1/3)

ART. 2

Condizioni di tasso

Le parti convengono di applicare un tasso di interesse del 8,48 % nominale annuo corrispondente all'IRS di periodo rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il mese di stipula, maggiorato dello spread di 6,50 punti, e convengono che il tasso di interesse rimanga invariato per tutta la durata del finanziamento. I dati relativi al tasso IRS sono stati rilevati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano equipollente.

ART. 3bis

Tasso Annuo Effettivo Globale

La parte finanziata prende atto che il Tasso Annuo Effettivo globale (TAEG), ovvero il costo totale a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, è pari al 10,42%.

Il problema della individuazione del tasso di mora nelle clausole contrattuali – CASO REALE (2/3)

ART. 4 Interessi di mora

Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, oltre a produrre di pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora nella misura di 3 punti in più del tasso di interesse cui il finanziamento è accordato sui relativi importi, darà altresì alla Banca stessa la facoltà di dichiarare la Parte mutuataria immediatamente decaduta dal beneficio del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito.

BANCA MONTE?

Il problema della individuazione del tasso di mora nelle clausole contrattuali – CASO REALE (3/3)

TAE 10,4200000
TASSO NDM. ANNUO 08,48000

N. RATA	SCADENZA RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITALE RESIDUO
1	31/12/2012	0,00	12.034,63	350.000,00
2	30/06/2013	0,00	14.839,99	350.000,00
3	30/12/2013	0,00	14.839,99	350.000,00
4	30/06/2014	0,00	14.839,99	350.000,00
5	30/12/2014	0,00	14.839,99	350.000,00
6	30/06/2015	8.682,91	14.840,00	341.317,09
7	31/12/2015	9.051,07	14.471,84	332.266,02
8	30/06/2016	9.434,83	14.088,08	322.831,19
9	31/12/2016	9.834,87	13.688,04	312.996,32
10	30/06/2017	10.251,87	13.271,04	302.744,45
11	31/12/2017	10.686,55	12.836,36	292.057,90
12	30/06/2018	11.139,66	12.383,25	280.918,24
13	31/12/2018	11.611,98	11.910,93	269.306,26
14	30/06/2019	12.104,32	11.418,59	257.201,94
15	31/12/2019	12.617,55	10.905,36	244.584,39
16	30/06/2020	13.152,53	10.370,38	231.431,86
17	31/12/2020	13.710,20	9.812,71	217.721,66
18	30/06/2021	14.291,51	9.231,40	203.430,15
19	31/12/2021	14.897,47	8.625,44	188.532,68
20	30/06/2022	15.529,13	7.993,78	173.003,55
21	31/12/2022	16.187,56	7.335,35	156.815,99
22	30/06/2023	16.873,91	6.649,00	139.942,08
23	31/12/2023	17.589,37	5.933,54	122.352,71
24	30/06/2024	18.335,16	5.187,75	104.017,55
25	31/12/2024	19.112,57	4.410,34	84.904,98
26	30/06/2025	19.922,94	3.599,97	64.982,04
27	31/12/2025	20.767,67	2.755,24	44.214,37
28	30/06/2026	21.648,22	1.874,69	22.566,15
29	31/12/2026	22.566,15	956,76	0,00

Contratto del 2 agosto 2012

MUTUI A TASSO FISSO
Tasso usura =
5,51% + (5,51%/4)
+ 4% =
5,51% + 1,3775% +
4% =
10,8875%

Il problema della individuazione del tasso di mora nelle clausole contrattuali – Esempio 2 – Senza somma di tassi

CLAUSOLA CONTRATTUALE: «*Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla BCE (attualmente pari all'x% annuo) e pubblicato ... maggiorato di x punti percentuali annui.*»

Oppure

CLAUSOLA CONTRATTUALE: «*Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte mutuataria a favore della Banca in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati al tasso soglia usura , tempo per tempo vigente per la categoria mutui, arrotondando allo 0,125 (zero virgola centoventicinque) inferiore.*»



Ai fini dell'individuazione del tasso da confrontare con quello pubblicato ai sensi della legge n. 108/96, non si dovrà procedere ad alcuna somma di tassi

Prestare molta attenzione alle clausole contrattuali

«Gli interessi di mora sono determinati nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di ... punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. **Modalità di calcolo 365/360.** »

Secondo il meccanismo improprio del «**Modalità di calcolo 365/360**», si potrebbe sostenere che la banca lucra interessi su cinque giorni (sei negli anni bisestili) ogni anno. Ciò contrasta con i principi di legge che prevedono che gli interessi maturano in relazione ai giorni effettivi.

ESEMPIO: Capitale di € 1.000,00 ad un tasso di mora pari al tasso soglia dell' 8,565 %.
Su base annuale si avrà

1. Giorni effettivi: $(€ 1.000,00 * 0,08565 * 365) / 365 = € 85,65$

2. Meccanismo improprio 365/360: $(€ 1.000,00 * 0,08565 * 365) / 360 = € 86,84.$

Se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, questi ultimi sono dovuti ugualmente ?

Art. 1815.

Interessi.

1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

2 scuole di pensiero contrarie fra loro

Una prima interpretazione ritiene che in presenza di tassi di mora sopra soglia siano comunque dovuti gli interessi corrispettivi entro soglia
(PREVALENTE)

Una seconda interpretazione ritiene che in presenza di tassi di mora sopra soglia non sia dovuto alcun interesse

La giurisprudenza che ritiene che se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, questi ultimi sono dovuti ugualmente (1/4)

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: «*Nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del soglia d'usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 3 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, **non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi** (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)*» ([Tribunale di Milano, Ordinanza 28.1.14, dott.ssa Cosentini](#))

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: «*ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi [è] solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, perché in misura leggermente inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito dal Ministero del Tesoro*» ([Tribunale di Napoli, Ordinanza 28.1.14, dott. Ardituro](#))

La giurisprudenza che ritiene che se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, questi ultimi sono dovuti ugualmente (2/4)

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: *«Interessi corrispettivi e moratori sono istituti aventi diversa causa e **non necessariamente dall'invalidità dell'uno deriva anche quella dell'altro**: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Non vi è tra i due istituti un rapporto di presupposizione necessaria.*

*Siccome la nullità parziale ex art. 1419 cc non importa – di regola – la nullità dell'intero contratto, l'invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari **non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti.***

In virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi, mancando un'apposita norma che disponga l'estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario per definizione), quest'ultimo si conserva, stante vieppiù il disposto dell'art. 1224, primo comma cc, laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale.» ([Tribunale di Taranto, Ordinanza 17 ottobre 2014, dott. Casarano](#)).

La giurisprudenza che ritiene che se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, questi ultimi sono dovuti ugualmente (3/4)

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: *«Gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi. La declaratoria di nullità ex art. 1815, 2° comma, per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola.»* ([Tribunale di Venezia, Ordinanza 15 ottobre 2014, dott.ssa Zanon](#)).

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: *«È giuridicamente scorretto estendere agli interessi moratori la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall'art.1815, 2° comma cc. Qualora la pattuizione del tasso moratorio appaia manifestamente iniqua, si applicherà, anche d'ufficio, la disciplina di cui all'art.1384 cc, che prevede la riducibilità della clausola penale eccessiva e non la nullità punitiva ex art.1815, secondo comma, cc.»* ([Decisione Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n.1875](#)).

La giurisprudenza che ritiene che se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, questi ultimi sono dovuti ugualmente (4/4)

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: *«Ove il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.»* ([Tribunale di Chieti, 23 aprile 2015, n. 230](#)).

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO DOVUTI: *«Va osservato, peraltro, che anche accedendo alla tesi della unicità e o incomprensibilità del tasso di usura, non vi sarebbe, nella specie, alcun effetto pratico rilevante. Va osservato, infatti, che la sanzione della nullità rinvenienti dall'applicazione dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., finirebbe per colpire, secondo l'orientamento che appare preferibile, la sola clausola relativa gli interessi moratori, con la conseguenza che non sorgerebbe, in concreto, alcun obbligo restitutorio in capo alla convenuta, non essendo stata, come detto, corrisposta alcuna somma a tale titolo e ciò anche a prescindere da ogni sbaglio in ordine alle eccezioni di prescrizione dalla stessa formulata.»* ([Tribunale di Lecce, 8 giugno 2015, dott. Moroni, n. 2987](#)).

La giurisprudenza che ritiene che se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, nessuna somma sia dovuta a titolo di interessi (1/2)

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI NON SONO DOVUTI: *«La formula della legge 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi 'componenti' e quindi anche il tasso corrispettivo»* ([Tribunale di Padova, Ordinanza 8-13 maggio 2014, dott.ssa Santinello](#)).

La giurisprudenza che ritiene che se gli interessi moratori sono usurari ma non lo sono quelli corrispettivi, nessuna somma sia dovuta a titolo di interessi (2/2)

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI NON SONO DOVUTI: *«la questione delle conseguenze che derivano dal riscontro pratico che il solo tasso moratorio (e non quello corrispettivo) supera la soglia d'usura», poiché questo “va valutato nell'ambito del tasso effettivo globale annuo pattuito” e quindi, “constatato il superamento della soglia d'usura da parte del TEG, l'art. 1815 secondo comma c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il semplice tasso d'interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame.»* ([Tribunale di Udine, Ordinanza 26 settembre 2014, dott. Massarelli](#)).

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI NON SONO DOVUTI: *«L'articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d'interessi moratori. La conseguenza della violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito. La sanzione dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori.»* ([Corte Appello Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342](#)).

Un ultimo problema

E' corretto confrontare il tasso di interesse di mora con quello ex DM da legge 108/96

??

Tribunale di Verona, Sentenza 30 aprile 2014, dott. Mirenda

Il tasso moratorio **non può essere** confrontato con la soglia d'usura in quanto questa, in base alle istruzioni di Banca d'Italia, non tiene conto degli interessi di mora sul mutuo..

Operando il confronto si paragonerebbero pertanto due dati disomogenei.

E' possibile ricorrere alle previsioni dei DDMM 25 marzo 2003 e del DM 23 giugno 2003 ?

Publicati in GU n.75 del 31 marzo 2003 e n. 148 del 28 giugno 2003

«*i **tassi effettivi globali medi** di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto **non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti** per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento é mediamente pari a 2,1 punti percentuali*»

PARTE DELLA GIURISPRUDENZA HA RECEPITO IL PROBLEMA



La giurisprudenza che ritiene non possano essere raffrontati, in maniera semplicistica, T.E.G.M. e tasso di mora

«Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.» ([Tribunale di Brescia, Ordinanza 17 gennaio 2014, Pres. Estensore: dott. De Lellis](#)).

«Il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non trova applicazione per gli interessi di mora, in quanto i tassi di mora sono esclusi dal calcolo del Tasso Effettivo Globale. I TEGM pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni debbono essere maggiorati di punti 2,10 allorché vengano utilizzati ai fini della verifica della pretesa usurarietà del tasso moratorio convenuto.» ([Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015, dott.ssa Zambotto](#)).

La giurisprudenza che ritiene non possano essere raffrontati, in maniera semplicistica, T.E.G.M. e tasso di mora

La Banca d'Italia «...in un recente documento, ha rimarcato come nella rilevazione del dato richiamato non si sia tenuto conto degli interessi moratori di regola applicati, pur avendo lo stesso Organo centrale sollecitato istituti di credito ed intermediari finanziari ad applicare tassi di mora non eccedenti la soglia del TEGM aumentato del 2,1%...Quanto all'aumento del 2,1%, lo stesso discende – ha chiarito la Banca d'Italia – da una rilevazione media, operata ai fini statistici nel 2002, sulle maggiorazioni stabilite contrattualmente in caso di ritardi nei pagamenti.

Orbene, pur nella consapevolezza del carattere non vincolante di detti chiarimenti, neppure assurgendo gli stessi al rango di fonti secondarie di diritto, **il Tribunale reputa che il parametro adottato dalla Banca d'Italia risulti nondimeno congruo**, con riguardo al caso di specie, per due ordini di ragioni: **in primo luogo perché fotografa un dato costante nella prassi commerciale**, posto che, accade di sovente che gli interessi di mora siano fissati in misura superiore rispetto a quelli corrispettivi e siano determinati in funzione dei primi; in secondo luogo, poiché tale parametro corrisponde ad una rilevazione che, pur risultando oggi datata, venne acquisita in tempi coevi a quelli in cui fu stipulato il contratto fra ... e la Banca ...» ([Tribunale di Lecce, 8 giugno 2015, dott. Moroni, n. 2987](#)).